

STATUTO dell'Associazione SOS MEDITERRANEE Italia ODV
approvato dalla Assemblea dei Soci del 18 ottobre 2021

TITOLO I
ELEMENTI COSTITUTIVI

Art. 1
DENOMINAZIONE

È liberamente costituita, ai sensi del Codice civile e del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (in seguito denominato anche “Codice del Terzo Settore”) l'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO ODV denominata "**SOS MEDITERRANEE Italia**", da ora in avanti denominata “Associazione”.

1. L'acronimo ODV ovvero la denominazione “Organizzazione di Volontariato” dovrà essere utilizzato negli atti e nella corrispondenza ufficiale.
2. Nelle more dell'istituzione del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (in seguito denominato anche “RUNTS”) l'Associazione espleta le procedure per il riconoscimento presso il Registro regionale delle ODV Lombardia ovvero Registro provinciale delle ODV della Città metropolitana di Milano.

Art. 2
SEDE LEGALE

1. L'Associazione ha sede legale nel Comune di Milano.
2. L'Assemblea dei Soci può deliberare sul cambio di sede o sull'istituzione di sedi secondarie.

Art. 3
DURATA

1. L'Associazione ha durata illimitata.

Art. 4
CARATTERE DELL'ASSOCIAZIONE

L'Associazione ha struttura e contenuti democratici.

1. L'Associazione è un ente di diritto privato italiano, apolitica e senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche Soci sulla base della normativa prevista dal Codice del Terzo Settore, dal Codice Civile, dalle regole del presente Statuto.
2. L'Associazione è apartitica e non ammette discriminazioni di razza, di sesso, di lingua, di religione, di ideologia politica, né qualsivoglia altro tipo di discriminazione



in relazione all'ammissione dei Soci e non prevede il diritto di trasferimento, a qualsiasi titolo, della quota associativa.

3. L'Associazione ha carattere esclusivamente privato e non può essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di Amministrazioni Pubbliche, formazioni e associazioni politiche, sindacati, associazioni professionali o di rappresentanza di categorie economiche, nonché associazioni di datori di lavoro.

Art. 5

FINALITA', SCOPO E ATTIVITA' SOCIALI

1. L'Associazione è costituita con l'intento di realizzare gli obiettivi indicati nella Carta dell'associazione SOS MEDITERRANEE fondata a Berlino il 04/05/2015
2. L'Associazione è fondata sul rispetto dei diritti umani fondamentali. Si richiama, inoltre, alla Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, alla Convenzione internazionale sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza e a tutte le Convenzioni ONU sul diritto marittimo nonché sui diritti sociali, culturali, delle donne, dei migranti.
3. Persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale per la diffusione della cultura del soccorso in mare e dell'accoglienza, mediante attività di interesse generale (di cui all'art. 5 del Codice del Terzo settore), avvalendosi sia dell'attività di volontariato dei propri Soci o delle persone aderenti agli enti associati, sia di professionisti:

d) educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della legge 28 marzo 2003, n.53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa

g) formazione universitaria e post-universitaria

h) ricerca scientifica di particolare interesse sociale

i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo

j) radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni

m) servizi strumentali ad enti del Terzo settore

n) cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

u) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma dell'art. 5 del CTS

v) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata

w) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici



4. Nello specifico, l'Associazione, svolgerà le proprie attività di interesse generale prevalentemente mediante i seguenti interventi:
 - a. sostenere finanziariamente le operazioni marittime promosse dal network europeo di SOS MEDITERRANEE al fine di salvare persone in pericolo di vita in mare
 - b. testimoniare la realtà del soccorso in mare soprattutto in relazione alle migrazioni volontarie e involontarie, sviluppando una rete d'informazione sul territorio
 - c. promuovere una dinamica internazionale di solidarietà nei confronti di persone in difficoltà in mare
 - d. collaborare ad azioni di informazione, supporto e assistenza alle persone migranti durante il loro viaggio via mare, d'intesa con le autorità locali e internazionali
 - e. formare e aggiornare i volontari e gli operatori del settore
 - f. collaborare e coordinarsi con altri soggetti che si occupano delle migrazioni e del soccorso in maniera compatibile con gli obiettivi e i valori dell'Associazione
 - g. contribuire alla elaborazione e applicazione delle norme per la difesa della vita umana in mare e per la sicurezza della navigazione
 - h. ideare, promuovere, organizzare e coordinare manifestazioni culturali e artistiche, nonché convegni, incontri, dibattiti inerenti le finalità dell'Associazione
 - i. provvedere alla distribuzione di pubblicazioni, anche online, edizioni fonografiche, audiovisivi oltre a promuovere la propria immagine e la propria attività attraverso canali di comunicazione tradizionali, web e social media, anche attraverso la creazione di biblioteche e centri di documentazione
 - j. svolgere attività di studio, ricerca
 - k. promuovere e gestire lo sviluppo delle competenze nel Settore marittimo

5. L'Associazione, inoltre, potrà strumentalmente agli obiettivi:
 - a. sviluppare collaborazioni con altri enti o associazioni in Italia e all'Estero
 - b. costituire associazioni, fondazioni, enti o istituzioni aventi analoghe finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e perseguenti analoghe attività d'interesse generale
 - c. organizzare e coordinare campagne di sensibilizzazione sui temi legati alle attività sociali
 - d. realizzare sia direttamente che indirettamente, e quindi anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e/o privati, iniziative finalizzate a consentire un maggior radicamento dell'Associazione su tutto il territorio della Repubblica Italiana e tra le comunità italiane all'Estero, agevolare una diffusione capillare della propria visione e della propria strategia, nonché stimolare nuove forme di partecipazione della società civile in Italia
 - e. curare le relazioni con enti pubblici e privati, nonché con analoghe o affini organizzazioni esistenti in Italia e all'estero, realizzando progetti in comune o in collaborazione
 - f. realizzare progetti mirati allo sviluppo della cooperazione internazionale tra enti pubblici, privati e p.m.i. dell'Unione Europea
 - g. promuovere iniziative di sviluppo locale e svolgere attività dirette alla diffusione dei principi ai quali l'Associazione si ispira



- h. stipulare contratti di mutuo, con o senza garanzia, di apertura di credito, di anticipazione e sconto, di conto corrente, anche allo scoperto; chiedere finanziamenti e contributi, anche a fondo perduto; compiere qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, bancaria, finanziaria, commerciale e industriale che sia ritenuta utile od opportuna; stipulare convenzioni o contratti con altre associazioni, federazioni ed enti pubblici e privati; aderire a enti, federazioni e associazioni
 - i. svolgere qualsiasi altra attività connessa agli scopi sociali che venga ritenuta utile per il conseguimento delle finalità dei Soci
6. L'Associazione può esercitare attività diverse da quelle sopraindicate, purché le stesse siano secondarie e strumentali rispetto alle attività d'interesse generale, secondo i criteri e i limiti che verranno stabiliti con decreto del Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte dell'Organo di Amministrazione.
7. L'Associazione può esercitare anche attività di raccolta fondi, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo Settore, attraverso la richiesta a Terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

TITOLO II

ELEMENTI PATRIMONIALI

Art. 6

PATRIMONIO

1. Il patrimonio dell'Associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.
2. Il patrimonio dell'Associazione, oltre che dalle quote versate dai Soci, è costituito:
 - a. dai beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione
 - b. da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti
 - c. da eventuali fondi di riserva costituiti con gli avanzi di bilancio.

Art. 7

RISORSE ECONOMICHE

1. L'Associazione può trarre le risorse economiche, necessarie al suo funzionamento e allo svolgimento della propria attività, da fonti diverse, quali: quote associative, contributi pubblici e privati, donazioni e lasciti testamentari, rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 del Codice del Terzo Settore.

Art. 8

DIVIETO DI DISTRIBUZIONE DEGLI UTILI



È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili, avanzi di gestione, fondi o riserve, comunque denominati, a favore dei Soci, dei lavoratori, dei collaboratori, degli amministratori e degli altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 9

BILANCIO DI ESERCIZIO

1. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. L'Associazione redige il bilancio di esercizio annuale, che predisposto dall'Organo di Amministrazione viene approvato dall'Assemblea entro 3 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio, di norma quindi entro il 31 marzo di ogni anno.
3. L'Organo di Amministrazione predispone e presenta in visione all'Assemblea dei Soci, di norma entro il 31 marzo, anche il bilancio preventivo.
4. L'Organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività diverse di cui all'art. 2, a seconda dei casi, nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

Art. 10

BILANCIO SOCIALE E INFORMATIVA SOCIALE

1. Ove obbligata dal raggiungimento dei limiti dimensionali previsti dalla legge, l'Associazione deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi, ove tale possibilità sia prevista e nei limiti stabiliti dalla legge, a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo, ai dirigenti e ai Soci.
2. Ove obbligata dal raggiungimento dei limiti dimensionali previsti dalla legge, l'Associazione deve redigere, depositare presso il RUNTS e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale.

Art. 11

LIBRI

1. L'Associazione deve tenere i seguenti libri, che devono rimanere depositati presso la sede:
 - a. Libro dei Soci, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione
 - b. Registro dei Volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale
 - c. Libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Assemblea, in cui devono essere trascritti anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di Amministrazione
 - d. Libro delle riunioni e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione, tenuto a cura dello stesso Organo



- e. Libro delle riunioni e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono
2. I Soci hanno diritto di esaminare i suddetti libri associativi mediante richiesta trasmessa all'attenzione del Presidente, a mezzo raccomandata A/R o PEC, che dovrà provvedere nei successivi 30 giorni; in caso di difetto o inerzia del Presidente, potrà essere fatto ricorso ai Garanti.

Art. 12

VOLONTARI

1. Volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'Associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.
2. L'attività dei Volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.
3. Ai Volontari possono essere rimborsate dall'Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di Amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario. Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.
4. La qualità di Volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.
5. L'associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi

Art. 13

LAVORATORI

1. L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, quando ciò sia necessario ai fini dello svolgimento delle attività di interesse generale e al perseguimento delle finalità statutarie.
2. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei Volontari in relazione alla normativa attualmente vigente ovvero aggiornati in relazione all'evoluzione della normativa al riguardo.

TITOLO III

PARTECIPAZIONE ALL'ASSOCIAZIONE



Art. 14

SOCI

1. Il numero dei Soci è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.
2. Possono aderire all'Associazione le persone fisiche che ne condividano le finalità e che partecipano alle sue attività con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.
3. Possono essere ammessi come Soci anche altri enti del Terzo Settore o altri enti senza scopo di lucro, nel rispetto di quanto disposto dall'art. 35, co. 3 del Codice del Terzo Settore.
4. Gli Enti presenti in qualità di Soci sono rappresentati per delega nominale e possono accedere agli organi sociali, sempre per delega. La nomina del delegato può essere modificata e deve essere comunicata via PEC o raccomandata A/R al Presidente dell'Associazione.
5. Lo status di Socio ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 18. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

Art. 15

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

1. I diritti e gli obblighi di ciascun Socio sono previsti nel rispetto del principio di democraticità della partecipazione e delle generali regole di trasparenza.
2. I Soci hanno diritto di:
 - a. partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione
 - b. partecipare a pieno titolo e con pieno diritto di voto all'Assemblea dei Soci
 - c. ricoprire qualsiasi carica sociale
 - d. frequentare i locali dell'Associazione
 - e. concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività
 - f. essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate
 - g. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi
3. È dovere di ciascun Socio:
 - a. essere in regola con il pagamento della quota associativa annuale entro le scadenze previste
 - b. collaborare alla realizzazione delle attività d'interesse generale dell'Associazione in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto
 - c. osservare le deliberazioni degli organi sociali e le norme contenute nel presente Statuto ovvero nei regolamenti, nel Codice Civile e nelle disposizioni di Legge.



Art. 16

MODALITA' DI AMMISSIONE

1. Chiunque desideri diventare Socio dell'Associazione deve trasmettere all'Organo di Amministrazione, apposita domanda di ammissione e contestualmente effettuare il versamento della quota associativa annuale. La domanda dovrà contenere:
 - a. l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale, recapiti telefonici, eventuale indirizzo e-mail e/o PEC. Alla data di ammissione a Socio, i suddetti dati dovranno essere iscritti a cura dell'Organo di Amministrazione nel Libro Soci; ogni comunicazione nei confronti del Socio avverrà sulla base dei dati risultanti dal Libro Soci, le cui eventuali modifiche dovranno essere comunicate all'Associazione da ogni interessato a mezzo raccomandata A/R o PEC o e-mail o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento
 - b. la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi
2. L'Organo di Amministrazione delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte. L'ammissione di un nuovo Socio è effettuata con deliberazione dell'Organo di Amministrazione, comunicata all'interessato e annotata nel Libro Soci con efficacia dalla data della delibera.
3. In caso di mancanza di comunicazioni da parte dell'Organo di Amministrazione, la domanda di ammissione si intenderà accettata al 30° giorno dalla data di presentazione e il Socio diventerà effettivo il 31° giorno dalla data di presentazione della domanda di ammissione con la contestuale iscrizione nel Libro Soci.
4. L'Organo di Amministrazione, entro il termine di 30 giorni dalla data di presentazione, può respingere la domanda di ammissione esclusivamente con motivazione scritta trasmessa all'interessato a mezzo raccomandata A/R o PEC o e-mail o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento e restituzione della quota versata.
5. Avverso il rigetto, l'aspirante Socio può inoltrare ricorso scritto trasmesso a mezzo raccomandata A/R o PEC, che verrà esaminato in sede di Assemblea che dovrà essere convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.

Art. 17

ANNO ATTIVITA' SOCIALE, CARICHE SOCIALI E QUOTA ANNUALE

1. L'anno di attività sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.
2. Tutti gli incarichi assunti dall'Organo di Amministrazione, dal Presidente e dal Collegio dei Garanti, a seguito di elezioni assembleari, scadono il 31 marzo successivo all'ultimo anno di mandato.
3. L'importo della quota associativa annuale, che va dal 1° gennaio al 31 dicembre, viene determinato e/o modificato dall'Organo di Amministrazione e ratificato dall'Assemblea.



4. La quota associativa annuale non è rimborsabile, è intrasmissibile e non è rivalutabile.
5. Il Socio che per qualsiasi ragione cessi di far parte dell'Associazione non ha diritto al rimborso delle quote versate e non conserva alcun diritto nei confronti dell'Associazione, né sul patrimonio della stessa.
6. I diritti di partecipazione all'Associazione non sono trasferibili.

Art. 18

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di Socio si perde per:
 - a. morte
 - b. recesso
 - c. decadenza
 - d. radiazione
2. Il Socio può sempre recedere dall'Associazione se non ha assunto l'obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione di recesso deve essere comunicata per iscritto agli amministratori e ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno tre mesi prima, ai sensi dell' Art. 24 del Codice Civile. Il diritto di voto si perde contestualmente all'istanza di recesso.
3. La decadenza da Socio si verifica con il mancato versamento della quota associativa entro il 31 marzo di ogni anno sociale. L'Organo di Amministrazione successivamente provvede alla cancellazione dal Libro Soci.
4. La radiazione del Socio viene decisa dall'Organo di Amministrazione per gravi motivi, tra cui atti o dichiarazioni in contrasto con lo Statuto e con gli eventuali regolamenti o comportamenti contrari allo spirito dell'Associazione. L'Organo di Amministrazione deve sempre pronunciarsi sulla proposta di radiazione da parte di qualsiasi Socio verso un altro Socio entro 30 giorni dalla comunicazione, circostanziata e motivata, avanzata a mezzo raccomandata A/R o PEC o e-mail o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento. L'Organo di Amministrazione comunica al Socio espulso in forma scritta e motivata le ragioni della radiazione dal Libro Soci, a mezzo raccomandata A/R o PEC o e-mail o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento.
5. Avverso la radiazione il Socio può inoltrare ricorso scritto trasmesso a mezzo raccomandata A/R o PEC o e-mail o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, che verrà esaminato in sede di Assemblea che dovrà essere convocata dal Presidente entro 60 giorni dalla data di presentazione del ricorso.
6. Il Socio che per qualsiasi ragione cessi di far parte dell'Associazione decade anche dalle eventuali cariche sociali ricoperte.

TITOLO IV

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE



Art. 19

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

1. Sono organi dell'Associazione:
 - a. l'Assemblea dei Soci
 - b. l'Organo di Amministrazione
 - c. il Presidente
 - d. l'Organo di Controllo (amministrativo)
 - e. il Revisore Unico o il Collegio dei Revisori
 - f. il Collegio dei Garanti

Art. 20

L'ASSEMBLEA DEI SOCI

1. L'Associazione è governata dall'Assemblea dei Soci.
2. Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel Libro dei Soci e in regola con il versamento della quota associativa annuale.
3. Ciascun associato esprime un voto. Nel caso di elezione degli organi collegiali ciascun associato può esprimere anche per delega preferenze per un massimo di due terzi dei seggi disponibili. Se necessario si terranno elezioni integrative nel corso della stessa assemblea.
4. Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun associato può rappresentare sino ad un massimo di due Soci oltre a se stesso.
5. L'Assemblea ha le seguenti competenze inderogabili:
 - a. nomina e revoca i componenti degli organi associativi ad eccezione del Presidente e, se previsto, ratifica la proposta di incarico al Revisore legale dei conti
 - b. approva il bilancio di esercizio
 - c. prende visione del bilancio preventivo
 - d. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti
 - e. delibera sulle modificazioni dello Statuto
 - f. approva eventuali regolamenti
 - g. delibera lo scioglimento
 - h. delibera la trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione
 - i. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
6. L'Assemblea dei Soci deve essere convocata dal Presidente entro tre mesi dalla chiusura dell'esercizio, di norma quindi entro il 31 marzo, per l'approvazione del bilancio consuntivo d'esercizio.
7. Il Presidente convoca l'Assemblea dei Soci mediante comunicazione scritta, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione e l'ordine del giorno, trasmessa a mezzo raccomandata A/R o PEC o e-mail o, comunque, con



qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, all'indirizzo ovvero recapito/i risultante/i dal Libro dei Soci con invio a ciascun Socio almeno 15 giorni prima della data stabilita per l'adunanza.

8. L'Assemblea deve essere inoltre convocata in forma straordinaria quando ne è fatta richiesta motivata al Presidente, e per conoscenza all'Organo di Amministrazione e al Presidente dei Garanti, da almeno un terzo dei Soci, in regola con il pagamento delle quote e iscritti nel Libro dei Soci. La richiesta di convocazione, trasmessa a mezzo raccomandata A/R o PEC o e-mail o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, deve contenere la motivazione e l'indicazione degli argomenti da sottoporre all'Ordine del Giorno. Il Presidente convocherà l'Assemblea dei Soci che si dovrà tenere entro 60 giorni dalla data della richiesta e inserirà all'Ordine del Giorno almeno i punti indicati nella richiesta. In caso di inerzia l'Assemblea dei Soci verrà convocata dal Presidente dei Garanti.

Art. 21

SVOLGIMENTO DELL'ASSEMBLEA

1. Le deliberazioni dell'Assemblea dei Soci sono assunte a maggioranza dei presenti e sono valide se interviene, in prima convocazione, almeno la metà dei Soci aventi diritto di voto nonché, in seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci intervenuti.
2. Per modificare lo Statuto occorre, in prima convocazione, la presenza di almeno 3/4 dei Soci e il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci intervenuti, occorre la maggioranza di almeno 3/4 dei presenti.
3. Per deliberare la sfiducia e la revoca dell'Organo di Amministrazione occorre il voto favorevole di almeno la maggioranza dei Soci.
4. Sulle deliberazioni relative al bilancio i componenti dell'Organo di Amministrazione non hanno diritto di voto, così come sulle votazioni di sfiducia e revoca e su quelle riguardanti le loro responsabilità e condotte personali in seno all'Associazione.
5. Tutte le votazioni aventi ad oggetto deliberazioni sui Soci nonché le elezioni nominali si svolgono a scrutinio segreto.
6. L'Assemblea dei Soci può svolgersi anche online "a distanza" con interventi dei Soci effettuati via web o al telefono, anche da più luoghi contigui o distanti, mediante collegamento audio e/o video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei Soci e in particolare a condizione che:
 - a. sia consentito al Presidente dell'Assemblea dei Soci di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare lo svolgimento dell'adunanza, di constatare e di proclamare i risultati delle votazioni con la collaborazione del soggetto verbalizzante
 - b. sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione



- c. sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno
 - d. in caso di votazione a scrutinio segreto, in assenza di strumenti tecnologici specifici per mantenere l'anonimato del votante, l'invio del voto verrà trasmesso a mezzo e-mail o altro mezzo idoneo alla ricezione del voto da parte del Presidente e del Segretario verbalizzante l'adunata, che si confronteranno con il Collegio dei Garanti per la proclamazione dei risultati, impegnandosi a mantenere segrete le attribuzioni di voto.
7. La riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente il soggetto verbalizzante, Segretario dell'adunata, nominato dall'Assemblea fra i Soci presenti.

Art. 22

ORGANO DI AMMINISTRAZIONE

L'Organo di Amministrazione è composto da un minimo di 5 e da un massimo di 7 membri consiglieri eletti dall'Assemblea dei Soci tra i Soci medesimi. Il numero dei componenti dell'Organo di Amministrazione è quindi deciso dall'Assemblea prima dell'avvio delle operazioni di voto. I Soci eletti per la carica di consigliere devono accettare o rifiutare la proclamazione in Assemblea, anche per delega. In caso di rifiuto vengono sostituiti dai primi dei non eletti. I membri ovvero consiglieri sono rieleggibili con il limite di tre mandati se consecutivi. Si applica l'art. 2382 Codice civile riguardo alle cause di ineleggibilità e di decadenza.

1. Il mandato dell'Organo di Amministrazione ha durata triennale, secondo quanto previsto da questo Statuto all'art. 17.
2. L'Organo di Amministrazione provvede all'ordinaria amministrazione, essendo la straordinaria amministrazione di esclusiva competenza dell'Assemblea dei Soci.
3. L'Organo di Amministrazione opera in attuazione delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente e dalla quale può essere, per gravi motivi, revocato con votazione di sfiducia a scrutinio segreto come previsto dall'art. 20 comma 6 di questo Statuto.
4. Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:
 - a. eseguire le deliberazioni dell'Assemblea
 - b. formulare i programmi di attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea
 - c. predisporre il Bilancio di esercizio e l'eventuale Bilancio sociale nei casi e con le modalità previste al raggiungimento delle soglie di Legge
 - d. predisporre tutti gli elementi utili all'Assemblea per la previsione e la programmazione economica dell'esercizio
 - e. deliberare l'ammissione, l'esclusione e la radiazione dei Soci
 - f. deliberare le azioni disciplinari nei confronti dei Soci
 - g. stipulare tutti gli atti e i contratti inerenti alle attività associative
 - h. proporre all'Assemblea gli eventuali regolamenti interni e le sue variazioni



- i. curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'Associazione o ad essa affidati
5. L'Organo di Amministrazione si riunisce almeno 9 volte all'anno e viene convocato dal Presidente dell'Associazione a mezzo raccomandata A/R o PEC o e-mail o, comunque, con qualunque mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, con invio a ciascun membro almeno 7 giorni prima della data stabilita per l'adunanza. Ogni seduta viene verbalizzata.
6. L'Organo di Amministrazione si ritiene regolarmente costituito qualora partecipi all'adunanza almeno la metà dei suoi membri e deliberi con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti; in caso di parità prevale il voto del Presidente o in sua assenza del Vicepresidente.
7. L'adunanza dell'Organo di Amministrazione può svolgersi anche con interventi dei Consiglieri effettuati a distanza, anche da più luoghi contigui o distanti, mediante collegamento audio e/o video, nel rispetto di quanto indicato nel precedente art. 21.
8. In caso di urgenza, l'Organo di Amministrazione può adottare deliberazioni attraverso la consultazione per iscritto dei Consiglieri, anche in forma digitale, ove una votazione sia richiesta dal Presidente e raggiunga l'unanimità. Nel caso ciò non fosse possibile, la deliberazione d'urgenza sarà assunta dal Presidente, o in sua assenza dal Vicepresidente, con l'obbligo di riferire all'Organo di Amministrazione in occasione della riunione successiva.
9. L'Organo di Amministrazione nomina tra i propri membri consiglieri il Presidente, il Vicepresidente, il Segretario, al quale è di norma affidata la verbalizzazione delle adunanze, e il Tesoriere, al quale è affidata la gestione contabile dell'Associazione.
10. E' ammessa la redistribuzione della carica presidenziale e delle cariche all'interno dell'Organo di Amministrazione, con richiesta motivata dalla maggioranza dei componenti o dimissioni, e per votazione nominale a scrutinio segreto presieduta, senza diritto di voto, dal Presidente del Collegio dei Garanti coadiuvato dagli altri membri del Collegio. In caso di parità o di non accettazione delle nomine redistribute da parte dei consiglieri alle cariche prescritte, il Presidente del Collegio dei Garanti, riunitosi con gli altri membri del Collegio, dopo aver esperito ogni tentativo di conciliazione e chiarimento e scrutinato nuove votazioni nominali, dichiarerà sciolti gli organi sociali e convocherà l'Assemblea dei Soci per il rinnovo di tutte le cariche sociali.
11. Il potere di rappresentanza attribuito ai consiglieri è sempre generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai Terzi se non sono iscritte nel RUNTS o se non si prova che i Terzi ne fossero a conoscenza.
12. Il membro consigliere dell'Organo di Amministrazione che non partecipi a tre riunioni consecutive senza giustificato motivo, o non sia in regola con il pagamento della quota associativa, deve essere dichiarato decaduto dall'Organo di Amministrazione, con ratifica del Collegio dei Garanti, e sostituito dal primo dei non eletti; in caso di esaurimento della lista dei non eletti il nuovo membro consigliere verrà cooptato tra i Soci dall'Organo di Amministrazione.
13. Nel caso in cui la maggioranza dei membri dell'Organo di Amministrazione decadano per qualsiasi causa dalla propria funzione, l'Assemblea dei Soci convocata dal



Presidente ovvero in mancanza dal Vice Presidente ovvero in mancanza dal Presidente del Collegio dei Garanti, deve provvedere alla nomina di un nuovo Organo di Amministrazione. L'Organo di Amministrazione, ricostituito al completo, provvederà alla nomina del Presidente tra uno dei suoi componenti e all'eventuale redistribuzione delle cariche prescritte come al comma 10.

14. L'Organo di Amministrazione decade anticipatamente rispetto alla scadenza naturale del mandato per effetto di sfiducia e revoca, deliberate dall'Assemblea richiesta da almeno un quinto dei Soci e convocata dal Presidente del Collegio dei Garanti che, in caso di votazione di sfiducia a maggioranza dei Soci, anche per delega, dichiarerà la decadenza di tutti gli organi sociali e indirà nuove elezioni entro il termine tassativo di 30 giorni. Non è consentita la sfiducia personale.

Art. 23

PRESIDENTE DELL'ORGANO DI AMMINISTRAZIONE E RAPPRESENTANTE LEGALE

1. Il Presidente è nominato dall'Organo di Amministrazione in seno ai propri membri e decade alla scadenza dell'Organo di Amministrazione che lo ha nominato.
2. La nomina del Presidente deve essere ratificata dai Soci attraverso una votazione per via telematica e palese indetta dal Presidente del Collegio dei Garanti. In caso di mancata ratifica del Presidente, l'Organo di Amministrazione si riunisce per la nomina a maggioranza dei componenti di un consigliere diverso alla presidenza. Questa seconda nomina è efficace e definitiva senza necessità di ratifica.
3. Il Presidente cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, deliberata dall'Assemblea o dall'Organo di Amministrazione di cui fa parte.
4. Il Presidente può essere revocato dall'Organo di Amministrazione per permanente impedimento, gravi inadempienze o comportamento difforme dalle norme statutarie e dagli eventuali regolamenti ovvero per manifesta violazione del Codice Civile e delle norme di Legge. La revoca viene deliberata dall'Organo di Amministrazione a maggioranza. Il Presidente nel processo di revoca non ha diritto di voto. In caso di parità il Presidente rimane in carica. In caso di voto di revoca il Presidente rimane Consigliere se non dimissionario o decaduto da Consigliere o Socio per altra causa. Il Presidente può anche essere revocato insieme con l'Organo di Amministrazione da parte dell'Assemblea dei Soci.
5. Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, di norma fra il 1° gennaio e il 28 febbraio dell'anno di scadenza del mandato, il Presidente convoca l'Assemblea per l'elezione del nuovo Organo di Amministrazione e degli altri organi sociali ove previsti e che entreranno in carica il 1° di aprile successivo.
6. Il Presidente rappresenta legalmente l'Associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di Terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.



7. Il Presidente convoca e presiede le adunanze dell'Assemblea dei Soci e quelle del Organo di Amministrazione, opera sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.
8. È compito del Presidente recepire le segnalazioni di violazione dello Statuto e degli eventuali regolamenti o comportamenti contrari allo spirito dell'Associazione da parte dei Soci e avviare gli iter procedurali previsti dall'art. 18 del presente Statuto; in caso di sua inerzia provvede il Presidente dei Garanti.
9. In presenza di cause oggettive o soggettive che impediscano l'esercizio temporaneo della carica di Presidente o di sua inadempienza, le funzioni di quest'ultimo sono assunte dal Vicepresidente, in assenza di questi o per sua inadempienza, le funzioni saranno assunte dal Consigliere più anziano d'età; entrambi senza rappresentanza legale se non attraverso procura legale.
10. In caso di inerzia del Presidente e dell'Organo di Amministrazione in merito ai precedenti punti 3, 4, 5, 6, 7 e 8, il Presidente del Collegio dei Garanti convoca e presiede l'Assemblea dei Soci per il rinnovo di tutte le cariche sociali.

ART. 24

ORGANO DI CONTROLLO

1. L'Organo di Controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge.
2. I componenti dell'Organo di Controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice Civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice Civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
3. L'Organo di Controllo:
 - a. vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione), anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili
 - b. vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento
 - c. esercita, nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti, il controllo contabile. In tale caso, almeno un suo componente deve essere un revisore legale iscritto nell'apposito registro
 - d. esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale
 - e. attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle norme di legge. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto.
4. I componenti dell'Organo di Controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
5. L'Associazione può provvedere alla nomina facoltativamente, ove non obbligata.



6. L'Organo di Controllo può partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli organi sociali.

Art. 25

REVISORE UNICO O COLLEGIO DEI REVISORI

1. Se l'Organo di Controllo non esercita il controllo contabile e se ricorrono i requisiti previsti dalla Legge, l'Assemblea deve altresì nominare un Revisore legale dei conti o una Società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.
2. L'Associazione può provvedere alla nomina facoltativamente, ove non obbligata.

Art. 26

COLLEGIO DEI GARANTI

1. Il Collegio dei Garanti è organo di garanzia statutaria, regolamentare e di giurisdizione interna.
2. Esso è composto da un minimo di due a un massimo di tre membri eletti dall'Assemblea dei Soci tra gli associati con almeno due anni sociali consecutivi di anzianità e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.
3. La funzione di Presidente dei Garanti è assunta per accettazione dal membro che ha ottenuto il maggior numero di voti.
4. Il Collegio dei Garanti:
 - a. interpreta le norme statutarie e regolamentari di competenza e fornisce pareri agli organismi sociali sulla loro corretta applicazione
 - b. emette, ove richiesto, pareri di legittimità su atti, documenti e deliberazioni degli organismi sociali, secondo le sue competenze
 - c. dirime, nell'ambito di propria competenza, le controversie insorte tra i Soci, tra questi e i Soci che ricoprono cariche sociali, nonché all'interno del Organo di Amministrazione in merito a difformità di interpretazione, sostituzioni o inadempienze.
5. Il Collegio dei Garanti resta in carica tre anni sociali ed ogni membro è rieleggibile senza limite di mandati.
6. Il Collegio dei Garanti viene reintegrato attraverso la nomina dei primi dei non eletti o attraverso l'Assemblea elettiva dei Soci e con mandato in scadenza giunto a quello dell'Organo di Amministrazione in carica.
7. Il Collegio dei Garanti può partecipare senza diritto di voto alle riunioni degli organi sociali.

TITOLO V

NORME ULTERIORI

Art. 27

SCIoglimento DELL'ASSOCIAZIONE



1. Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato dall'Assemblea dei Soci, in prima convocazione con il voto favorevole di almeno 3/4 dei Soci; in seconda convocazione, quale che sia il numero dei Soci intervenuti, occorre la maggioranza di almeno 3/4 dei presenti.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto tra i Soci.

Art. 28

DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

1. A seguito dello scioglimento dell'Associazione, qualunque sia la causa che abbia portato a tale evento ed esperita la procedura di liquidazione dei beni mobili e immobili di proprietà della stessa al fine di estinguere le obbligazioni in essere, il patrimonio residuo dell'Associazione sarà devoluto, previo parere favorevole dell'Ufficio del RUNTS, se operativo e salva diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri Enti del Terzo Settore aventi analoghe finalità, o a fini di utilità sociale, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.
2. L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri Soci.
3. E' esclusa in ogni caso qualunque ripartizione tra Soci del patrimonio residuo.

Art. 29

CLAUSOLE TRANSITORIE

1. I Consiglieri e il Presidente dell'Organo di Amministrazione vengono confermati in carica con scadenza naturale del mandato al 31 marzo 2023.
2. Il Collegio dei Garanti e il suo Presidente vengono eletti all'entrata in vigore del presente Statuto e con mandato in scadenza al 31 marzo 2023.
3. La quota associativa annuale verrà introdotta dal 2022, deliberata dall'Organo di Amministrazione e ratificata dall'Assemblea entro il 31 dicembre 2021

Art. 30

RINVIO

1. Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.
2. Viene dato mandato al Presidente di apportare al presente Statuto le eventuali modifiche richieste per l'iscrizione nel Registro regionale delle OdV Lombardia ovvero Registro provinciale delle OdV della Città metropolitana di Milano e nel RUNTS una volta istituito.



La presente revisione dello Statuto dell'Associazione "SOS MEDITERRANEE Italia" consta di n. 16 pagine ed è stato approvata dall'Assemblea straordinaria dei Soci in data 18 ottobre 2021

Il Presidente Alessandro Porro

La segretaria verbalizzante

Il Presidente

Palmira Mancuso

Alessandro Porro

